

COMUNE DI CAIVANO

Provincia di Napoli

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO, COMPRESIVO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLA RELATIVA SEGNALETICA STRADALE E DEI PARCOMETRI, NEL COMUNE DI CAIVANO, QUINQUENNIO 2011/2015.

CAPITOLATO D’ONERI CONDIZIONI GENERALI
DELLA CONCESSIONE

ART. 1 – Oggetto della concessione

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento in concessione la gestione dei parcheggi a pagamento, mediante parcometri e Ausiliari del traffico, comprensivo di fornitura e installazione della segnaletica stradale e dei parcometri, nel Comune di Caivano per il quinquennio 2011/2015.

Il servizio ha per oggetto la gestione della sosta a pagamento, mediante parcometri e ausiliari del traffico per anni cinque, nelle aree site nel territorio comunale, per complessivi stalli di sosta n° 428, oltre gli stalli per disabili previsti per legge, suscettibili di aumento o diminuzione, secondo le modalità stabilite dal bando e disciplinare di gara, dal presente capitolato d'oneri approvati con determinazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza n° _____ :

A. Gestione del servizio parcheggi a pagamento senza custodia, nelle seguenti vie :

- C.so Umberto I - lato dx direz. NAPOLI-CASERTA tratto compreso tra Via Scotta e Via Delle Rose**nr. posti 160;**
- Via Matteotti- tratto lato sx da C.so Umberto alla fine.....**nr. posti 25;**
- Via Rosselli- lato sx direzione CAIVANO-ACERRA tratto compreso tra C.so Umberto a Via Lanna**nr. posti 25;**
- Via Gramsci – lato dx dal civico 21 al civico 71 **nr. posti 18.**
- Via De Gasperi – parcheggio sul lato SX, in direzione di marcia Via Lanna/C.so Umberto, limitatamente al tratto frontale delle Palazzine I.A.C.P.. Parcheggio sul lato dx, in direzione di marcia lanna/c.so Umberto limitatamente al tratto compreso tra C.so Umberto e l'inizio delle I.A.C.P.;..... **nr. posti 20;**
- Via Campiglione - lato dx – dir. C.so Umberto-Santuario **nr. posti 23;**
- Via Buonfiglio dx e sx nella direzione di marcia**nr. posti 30;**
- V.le Dante- lato sx nella direzione di marcia consentita.....**nr. posti 20;**
- P.zza Cesare Battisti **nr. posti 36;**
- Via Roma lato prospiciente "Copy Grafic" **nr. posti 6;**
- Via Imbriani – lato sinistro nella direzione di marcia Piazza Battisti incrocio con Via Sonnambula **nr. posti 25;**
- Via Diaz - lato sinistro nella direzione di marcia verso Cardito – tratto compreso tra via Libertini – via Cavallotti.....**nr. posti 40**

.....**totale stalli428**

Aree parcheggio da utilizzarsi a pagamento solo ed esclusivamente nelle giornate di Lunedì - Giovedì

- Via Rosselli- lato dx direzione CAIVANO-ACERRA tratto compreso tra Via Lanna a Via B. Croce **(dalle ore 08:00 alle ore 14:00) .nr. posti 40;**

Aree parcheggio da utilizzarsi a pagamento solo ed esclusivamente su disposizione del Comando:

- Area parcheggio Auditorium ed impianti sportivi**nr. posti 300**

Il Comune concedente si riserva la facoltà di eliminare, aumentare, trasferire alcuni stalli o di ridurre il numero, qualora ne ravvisasse la necessità, senza che il

concessionario possa rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune concedente e senza alcun obbligo da parte del Comune concedente nei confronti del concessionario dei servizi, se non quello di informarlo tempestivamente.

Il numero degli stalli di sosta non potrà essere ridotto in misura superiore al 20% degli stalli di sosta complessivamente previsti.

In caso di destinazione a parcheggio regolamentato di altre aree, la gestione potrà essere automaticamente estesa anche ai nuovi impianti (Parcheggio Delphinia – Area Cimiteriale), alle stesse condizioni contrattuali, previo ordine di servizio emesso dal Responsabile della P.L.. Di tutte le variazioni dovrà essere data immediata comunicazione al concessionario dei servizi, che sarà tenuto ad applicarle entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il Comune concedente, per ragioni di pubblico interesse, per ogni area di parcheggio e per periodi di tempo limitati potrà disporre la sospensione parziale o totale dell'esercizio dei parcheggi con preavviso di 48 ore, senza alcun indennizzo nei confronti del concessionario dei servizi.

Nessun compenso sarà riconosciuto al concessionario dei servizi per la sosta dei mezzi di servizio delle Forze dell'Ordine, del Comune, dei V.FF. e ambulanze; il concessionario dei servizi sarà obbligato a far sostare i suddetti mezzi per tutto il tempo occorrente per le operazioni di servizio.

ART. 2 – Durata della concessione

La concessione avrà durata complessiva di un quinquennio dalla data di stipula del contratto o di consegna del servizio (2011/2015).

ART. 3 – Prestazioni minime nella gestione dei servizi indicati all'art. 1

A. La gestione del servizio parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico, comprende le seguenti prestazioni minime a cura e spese del concessionario del servizio:

1. La verifica del regolare utilizzo dei parcheggi da parte degli utenti.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 68 della Legge n. 488/99, gli incaricati saranno preposti alla sorveglianza dei parcometri e, previo provvedimento del Sindaco, avranno le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli. La procedura sanzionatoria, nonché la supervisione ed il controllo di tale servizio, saranno di competenza del Comando di Polizia Municipale.
3. In ragione di ciò tale personale sarà tenuto a redigere un preavviso d'infrazione mediante utilizzo prioritario di palmari, lasciandone una copia sotto il tergicristallo. E' ammesso l'utilizzo del cartaceo per fattori eccezionali e per brevissimi periodi, massimo tre giorni, i modelli devono essere approvati dal Responsabile della Segreteria Comando della Polizia Locale. In ogni caso a ciascun preavviso dovrà essere allegato apposito bollettino di conto corrente postale al

fine di agevolare il pagamento. Qualora il trasgressore fosse presente al momento della violazione dovrà essere redatto verbale di contestazione avente i contenuti di cui all'art. 383 del Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) e una copia del verbale dovrà essere consegnata allo stesso unitamente al bollettino di c/c postale. La fornitura dei palmari ed eventuali moduli sarà a carico della ditta concessionaria. I palmari dovranno essere compatibili con il sistema informatizzato della gestione contravvenzioni, attualmente in uso dal Comando, per il scarico automatico dei dati inseriti. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore, al solo fine della compilazione del verbale e qualora si proceda ad una contestazione immediata.

4. Al Concessionario sarà riconosciuto a titolo di rimborso spese, un compenso forfetario massimo di €. 5,00 per ogni verbale incassato – tale compenso è riferito - solo ed esclusivamente – ai verbali oblati entro il 60° giorno dalla data di contestazione e/o notifica, il suddetto importo è suscettibile di offerta al ribasso.
5. Le oblazioni "brevi manu" afferenti all'illecito di cui all'art. 207 del Codice della Strada (Veicoli con immatricolazione estera o muniti i targa EE) dovranno avvenire unicamente nelle mani del personale di Polizia Municipale, con assoluto divieto di operazioni traslative dell'Ausiliario della sosta al predetto personale.
6. Il concessionario potrà, comunque, esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle spese e le penali che restano di sua totale competenza.
7. La corresponsione al Comune concedente, mediante versamento mensile, entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui le somme sono state incassate, di tutte le somme riscosse.
8. l'apposizione e/o il ripristino della segnaletica verticale relativa alle aree di sosta affidate in concessione, con oneri a totale carico del concessionario
9. La realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e di tutte le opere necessarie alla realizzazione degli stalli, con oneri a totale carico del concessionario.
10. L'idonea assistenza ed informazione agli utenti del servizio.
11. Il compimento di tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione del servizio, ivi compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe del parcheggio e l'indicazione degli orari. L'eventuale abbonamento per i parcheggi costituisce una semplice agevolazione tariffaria per gli utenti, ma non garantisce un posto riservato di sosta.
12. la riscossione del corrispettivo dovuto dagli utenti, nella misura stabilita dal Comune concedente, indicata nel successivo art. 4 nei giorni e negli orari indicati al successivo art.5, dietro emissione di idoneo documento, il cui costo di acquisto e stampa sarà interamente a carico del concessionario dei servizi. Il concessionario dei servizi assume la qualifica di agente contabile;

13. la corresponsione al Comune concedente, mediante versamento mensile, entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui le somme sono state incassate
14. L'idonea assistenza ed informazione agli utenti dei servizi.
15. Il compimento di tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione dei servizi, ivi compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe e l'indicazione degli orari.

ART. 4 – Tariffe

Le tariffe da applicare, approvate con la presente deliberazione, sono le seguenti:

La sosta a pagamento è prevista tutti i giorni feriali.

L'Amministrazione Comunale si riserva di decidere l'attuazione della sosta a pagamento anche nelle giornate festive;

Importo orario -

1 ora € 1,00 –

Tempo di sosta Veicoli –

Il costo delle frazioni d'ora sono calcolate automaticamente dal parcometro

ART. 5 – Giorni e orario dei servizi

Il servizio gestione parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico per il quinquennio 2011/2015.

L'attività di parcheggio a pagamento viene svolta:

Tutti i giorni feriali dalle 08:00 alle ore 13:00 – dalle ore 16:00 alle ore 20:00.-

Il Comune concedente, per ragioni di pubblico interesse, per ogni area di parcheggio e per periodi di tempo limitati potrà disporre la sospensione parziale o totale dell'esercizio dei parcheggi con preavviso di 48 ore, senza alcun indennizzo nei confronti del concessionario dei servizi.

Al di fuori degli orari sopra indicati, la sosta è da considerarsi libera senza il pagamento di alcun corrispettivo.

ART. 6 – Obblighi del Concessionario dei servizi – Fornitura, installazione e manutenzione dei parcometri - Fornitura palmari - apposizione e manutenzione della segnaletica

I parcometri dovranno essere in numero congruo rispetto alle aree oggetto del servizio essere forniti ed installati a cura e spese del Concessionario, apparecchi di cui il Concessionario rimane esclusivo proprietario, tutte le apparecchiature inoltre dovranno essere:

omologate dal Ministero delle Infrastrutture (allegare copia approvazione)

rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;

avere il certificato di qualità secondo le norme europee ISO9001- 2000 (allegare copia certificato);

rispondere alla normativa CEI 114-1 pubblicata dal Ministero dei Lavori Pubblici

nel 1996;

essere conformi alla normativa CE, relativa alle compatibilità elettromagnetiche.

Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con tempestiva assistenza agli impianti, a cura e spesa del Concessionario, durante il periodo di funzionamento dei parcheggi.

Ogni singolo parcometro essere tenuto in perfetta efficienza e in caso di guasto deve essere reso funzionale entro le 24 ore successive alla segnalazione.

Prima dell'inizio del servizio di gestione parcheggi a pagamento, il Concessionario del servizio, di concerto con gli uffici del Servizio Tecnico e Polizia Municipale, ed a seguito di sopralluogo, provvederà, a sue spese, all'apposizione e/o al ripristino della segnaletica verticale, alla realizzazione, a sue spese, della segnaletica orizzontale, compresa quella prevista dal C.D.S. in vigore per gli stalli riservati alla sosta dei disabili che si trovano all'interno delle aree oggetto della concessione. Tutta la segnaletica dovrà essere tenuta efficiente, il Concessionario è tenuto ad eseguire almeno una volta l'anno il rifacimento della segnaletica orizzontale e tutti gli interventi di ripristino/adequamento in caso di danneggiamenti o modifiche di legge. Il Concessionario alla scadenza naturale dell'incarico, ovvero al suo termine per qualsiasi altra evenienza, dovrà riconsegnare immediatamente al Comune le aree utilizzate per parcheggio nonché tutti gli impianti segnaletici in buono stato di manutenzione e conservazione.

Prima dell'inizio del servizio di gestione parcheggi a pagamento, il Concessionario del servizio, dovrà munirsi per i propri operatori di un numero adeguato di palmari. Questi dovranno essere perfettamente compatibili con l'attuale sistema informatico per la gestione delle contravvenzioni. Il Concessionario è tenuto a verificare detta compatibilità attraverso un proprio tecnico e ad adeguarsi a tale esigenza.

Quanto sopra senza alcun compenso o rimborso spese da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – Obblighi del concessionario dei servizi- Personale addetto

Il Concessionario dei servizi si impegna ad assegnare ai servizi vari un numero di addetti tale da garantire il controllo del servizio ininterrotto durante l'orario di svolgimento dello stesso.

Il personale addetto ai servizi vari, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dal concessionario dei servizi, dovrà essere immediatamente rintracciabile dagli utenti e sempre a disposizione.

Dovrà essere sempre presente per tutto l'orario di servizio e dovrà stazionare sull'area assegnata coprendola interamente.

Dovrà provvedere a verificare che tutti i veicoli parcheggiati abbiano assolto l'obbligo del pagamento mediante l'esposizione della ricevuta.

Ai lavoratori assunti si applicherà il CCNL di categoria. Il concessionario si obbliga al rispetto di tutte le vigenti normative di carattere amministrativo, previdenziale,

assistenziale, assicurativo, nei confronti del personale dipendente nonché a corrispondere allo stesso tutto quanto previsto dalle vigenti normative contrattuali. Lo stesso concessionario sarà tenuto al rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La violazione di quanto previsto a tutela del personale dipendente del concessionario potrà costituire causa di revoca della concessione. Il concessionario risponderà direttamente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto connesso con le attività del suo personale.

Al suddetto personale, con provvedimento del Sindaco, verranno conferite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, secondo quanto stabilito nell'art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/97 e nell'art. 68 della legge n. 488/99, previa verifica del possesso della necessaria preparazione.

Gli ausiliari della sosta avranno l'obbligo di indossare, durante il servizio, apposita divisa e dovranno possedere un idoneo contrassegno di riconoscimento e di identificazione. Le caratteristiche e la foggia della divisa saranno concordate con il Comune Concedente. Il rifiuto di indossare la divisa o l'utilizzo parziale o scorretto della stessa, da parte dell'ausiliario, costituirà motivo di allontanamento del dipendente.

Gli Ausiliari della sosta dovranno sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso gli utenti e/o trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo.

Tutto il personale dipendente della società dovrà possedere gli stessi requisiti di moralità richiesti per la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione. La sopravvenuta condanna con provvedimento definitivo per reati che comportano motiviostativi alla costituzione del rapporto nella Pubblica Amministrazione comporterà l'immediato licenziamento del dipendente.

Qualora l'Amministrazione comunale accertasse che il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non fosse soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione assegnatagli, potrà richiederne alla ditta aggiudicataria l'immediata sostituzione

Il concessionario dei servizi dovrà osservare, nei confronti del personale addetto ai servizi, tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le norme contributive, previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche e, pertanto, solleva il Comune concedente dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

Il Comune concedente non è tenuto corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti del concessionario dei servizi non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale. Il Comune concedente non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verificano durante il servizio e vedano coinvolto detto personale. Il Comune concedente viene, comunque, riconosciuto indenne, da parte del concessionario dei

servizi, da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione dei servizi.

ART. 8 – Canone concessorio – raccolta incassi

Il canone concessorio da corrispondere al Comune concedente sarà pari al risultato derivante dall'offerta, esclusivamente in aumento, espressa nei termini di percentuale unica sugli incassi totali lordi derivanti dalla concessione della gestione dei servizi, partendo dalla base minima del 10,00%.

Tale percentuale ha valore per tutta la durata della concessione. L'agio al Comune concedente dovrà essere versato mensilmente, entro il giorno dieci del mese successivo a quella al quale si riferisce la riscossione.

La raccolta degli incassi dovrà essere documentata con appositi scontrini emessi dai parcometri ad ogni operazione di scassetamento.

Il Comune concedente, effettuato il controllo, comunicherà al concessionario dei servizi eventuali discordanze tra il corrispettivo versato e quello effettivamente dovuto.

ART. 9 – Spese

Sono a carico del concessionario dei servizi tutte le spese inerenti la gestione dei servizi affidati, i mezzi d'opera, i materiali di consumo e manodopera, l'acquisto e la stampa dei documenti da utilizzare nella gestione dei servizi, vestiario del personale, nonché la fornitura di tutti i materiali e/o apparecchiature occorrenti.

Sono a carico del concessionario dei servizi tutte le spese, comunque, non espressamente indicate.

ART. 10 – Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dei servizi, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, delle sanzioni, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una cauzione definitiva di €. 19.000,00 pari al 10% dell'importo a base d'asta.

La fideiussione ha durata pari a quella della concessione; è presentata in originale al Comune concedente prima della sottoscrizione del contratto. La cauzione definitiva dovrà essere costituita alternativamente:

mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;

mediante fidejussione assicurativa prestata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La fideiussione deve avere validità per tutto il periodo contrattuale, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività a prima richiesta, con l'obbligo per il garante di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi a semplice

richiesta della Comune beneficiario. L'assicuratore/fidejussore dovrà impegnarsi ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria Comunale.

La fideiussione dispiegherà comunque gli effetti e dovrà avere efficacia fino ad apposito svincolo (costituito anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto e dopo che sarà accertato il regolare soddisfacimento del rapporto contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte del Comune concedente, che affiderà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il concessionario dei servizi ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del comune concedente.

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

ART. 11 – Ispezioni e Controlli

Il comune concedente si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno, anche attraverso la Polizia Municipale, controlli per verificare la corretta gestione dei servizi, nonché tutti gli impegni ed obblighi assunti dal concessionario dei servizi e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dei competenti uffici comunali e tramite la Polizia Municipale, senza con ciò escludere la responsabilità del concessionario dei servizi circa la gestione dei servizi stessi.

Il concessionario dei servizi dovrà porre a disposizione della Polizia Municipale e qualsiasi altro funzionario delegato tutti i documenti riguardanti la gestione in concessione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il comune concedente intenderà eseguire durante tutto il corso della concessione.

ART. 12 – Penalità

Nel caso in cui i servizi oggetto della concessione, per qualsiasi ragione imputabile al concessionario, siano interrotti, siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato, ovvero in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario dei servizi, oltre all'obbligo di adempiere alla attività di cui all'infrazione contestata, entro il termine stabilito in sede di contestazione, sarà passibile di una penalità pari a €. 250,00 per la prima infrazione e del doppio, quindi pari ad €. 500,00 in caso di reiterazione. In caso di terza infrazione della stessa natura il Concedente potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l'incameramento della garanzia salvo eventuali azioni di risarcimento danni. Il concessionario, nel caso in cui gli vengano mosse delle contestazioni ha diritto di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento delle stesse, le deduzioni di discolpa. Qualora venga applicata la penalità, il concessionario dei servizi sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni dalla notifica del provvedimento.

Nel caso in cui il concessionario dei servizi non provveda al pagamento della penalità, il comune concedente potrà operare la decurtazione della stessa dalla liquidazione mensile o dalla liquidazione a saldo, ovvero potrà escutere la cauzione definitiva di cui all'art. 10 per una somma corrispondente. La cauzione dovrà essere reintegrata entro i successivi giorni. In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

ART. 13 – Risoluzione contrattuale

Il comune concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza del concessionario dei servizi al verificarsi di uno dei seguenti fatti giuridici:

- L[sub - concessione totale o parziale del servizio non espressamente autorizzata dal Responsabile del servizio;
- L[cessione del contratto;
- L[subappalto dei servizi oggetto della concessione non espressamente autorizzati dal Responsabile del servizio;
- L[qualora il Concessionario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti in materia;
- L[sospensione dei servizi per colpa del concessionario o allo stesso riferita (purché debitamente comprovata e documentata);
- L[mancato versamento degli importi delle tariffe riscosse;
- L[mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio;
- L[mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta;
- L[tre inadempienze contrattuali;
- L[interruzione dei servizi;
- L[abbandono dei servizi;
- L[mancato rispetto delle condizioni cui la presente concessione è subordinata;
- L[mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal presente capitolato;
- L[nel caso in cui sia stata escussa la polizza fidejussoria, in tutto o in parte, e il Concessionario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni;
- L[nel caso sia stato assegnato un termine dal Comune Concedente al Concessionario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
- L[in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- L[nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia civile che penale;
- L[in caso di cessione di azienda, cessazione di attività, amministrazione controllata, fallimento, stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni del concessionario del servizio.

La risoluzione del rapporto contrattuale sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, da parte del concessionario, delle deduzioni di

discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intero deposito cauzionale previsto all'art. 10.

La diffida sarà omessa e si procederà alla risoluzione immediata del contratto qualora la gravità dell'infrazione sia tale da escludere, anche in via temporanea, la prosecuzione del rapporto.

ART. 14 – Cessazione anticipata della gestione dei servizi

Il concessionario dei servizi, in caso di anticipata cessazione della gestione dei servizi, dovrà informare il Comune concedente con un preavviso di almeno dieci giorni. Il mancato rispetto di detto termine comporterà l'applicazione di una sanzione di €. 100,00 per ogni giorno di mancato preavviso rispetto ai 10 giorni previsti.

Qualora venga applicata tale sanzione, il concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

Nel caso in cui il concessionario non provveda al pagamento sanzione comminata, il comune concedente potrà operare la decurtazione della sanzione dalla liquidazione a saldo, ovvero potrà escutere la cauzione di cui all'art. 10 per una somma corrispondente. In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

ART. 15 – Interruzione del Servizio

I servizi oggetto del affidamento in gestione al concessionario sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, eccettuati i casi di forza maggiore. In tal caso il comune concedente potrà sostituirsi al concessionario nella gestione dei servizi, fatta salva in ogni caso, sia l'applicazione delle penalità previste, sia l'addebito in danno dell'inadempiente.

ART. 16 – Subconcessione

È assolutamente vietata la subconcessione dei servizi oggetto della concessione. È permessa, esclusivamente, l'esternalizzazione dei lavori previsti e della posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale, previsti negli appositi allegati al capitolato.

ART. 17 - Decorrenza effetti obbligatori

L'aggiudicatario della gestione dei servizi rimane vincolato verso il comune concedente sin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria e per un periodo di giorni 180 dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. Qualora non sia intervenuto in tale periodo nessun atto di assegnazione definitiva, l'aggiudicatario avrà la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno senza diritto a compensi o indennità di alcun genere.

Il comune concedente rimane vincolato verso l'aggiudicatario solo dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva.

Il concessionario dei servizi deve procedere con le operazioni necessarie a dare il via

alla gestione dei servizi, solo dopo aver ricevuto apposito verbale per l'esecuzione del servizio o dopo la firma del contratto, pertanto eventuali richieste di indennità, compensi o risarcimenti, saranno considerati nulli.

ART. 18 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, bolli, registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario dei servizi.

Le spese per i diritti di rogito calcolate in via presuntiva, saranno soggette a conguaglio a consuntivo e sono a carico del concessionario dei servizi che si impegna a versare l'eventuale saldo non appena comunicato l'importo da parte del Comune concedente. Ogni modifica del presente capitolato deve risultare da atto scritto.

ART. 19 – Responsabilità

Il concessionario dei servizi solleva il Comune concedente da qualunque pretesa, azione, richiesta di risarcimento che possa derivare da terzi per danni, per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per imperizia, negligenza o per dolo nella gestione dei servizi, con possibilità di ampia rivalsa da parte del Comune concedente. A garanzia di ciò il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per un massimale di €. 1.000.000,00 (unmilione/00).

ART. 20 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in dipendenza del contratto e che non possano essere definite in via amministrativa, dovranno essere demandate esclusivamente al giudice ordinario e sarà competente esclusivamente il Giudice del Foro di Napoli, con esclusione di ogni regolazione tramite arbitrato.

Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione dei servizi oggetto del contratto stesso.

ART. 21 – Privacy

Ai sensi del D.lg. n. 196 del 30.06.2003 il concessionario dei servizi è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

ART. 22 – Domicilio

Il concessionario dei servizi, ad ogni effetto di legge, si obbliga ad eleggere domicilio nel Comune di e a comunicare il nominativo di un responsabile delegato munito di

recapito telefonico e di fax, che dovrà essere reperibile tutti i giorni 24 ore su 24.

ART. 23 – Rinvio a disposizioni di legge

Oltre agli obblighi specificamente indicati, il concessionario dei servizi ha l'obbligo di rispettare integralmente tutta la normativa vigente e a tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e disciplinare di gara - capitolato d'oneri e loro allegati), nel contratto per la gestione dei servizi, nonché a quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto dal presente capitolato, nel disciplinare, nel bando di gara e nel contratto per la gestione dei servizi, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice civile e alle leggi vigenti in materia.

ART. 24 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento : M.llo Stefano Savarese, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Comando della Polizia Locale.

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza
(Maggiore dr. Gaetano Alborino)